

**REGOLAMENTO (CE) N. 334/2004 DELLA COMMISSIONE  
del 26 febbraio 2004**

**recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1458/2003 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 22, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'adesione all'Unione europea, il 1º maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia deve permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine stabiliti dal regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione <sup>(3)</sup>, a condizioni eque rispetto a quelle applicabili agli attuali Stati membri. Dal momento dell'adesione gli operatori economici di tali Stati devono quindi poter pienamente partecipare alla ripartizione dei suddetti contingenti.
- (2) Per evitare distorsioni di mercato prima e dopo il 1º maggio 2004 è necessario modificare il calendario relativo alle quote previste per il 2004 e adeguare la ripartizione dei quantitativi corrispondenti, lasciando tuttavia invariati i quantitativi totali previsti dagli accordi interna-

zionali conclusi ai sensi degli articoli XXIII e XXIV, paragrafo 6, del GATT. Occorre pertanto modificare il termine per la presentazione delle domande.

- (3) È pertanto necessario procedere, per il 2004, ad alcune modifiche e adeguamenti delle misure previste dall'articolo 3 e dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1458/2003.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1458/2003, per il periodo dal 1º aprile al 30 giugno 2004 i contingenti sono ripartiti come segue:

- a) 8 % per il periodo dal 1º aprile al 30 aprile 2004;
- b) 17 % per il periodo dal 1º maggio al 30 giugno 2004.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1458/2003, per il periodo dal 1º maggio al 30 giugno 2004 la domanda di titoli è presentata nei primi sette giorni del mese di maggio.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile dal 1º aprile al 30 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

<sup>(2)</sup> GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3.